

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto	[ID_VIP: 463] Progetto di modifica dell'esistente centrale termica sita presso la Raffineria di Augusta (SR) – Provvedimento di esclusione n. DVA-2011-0012568 del 25/05/2011 come modificato dal provvedimento n. DVA-2011-0014389 del 15/06/2011
Procedimento	Verifica di ottemperanza prescrizione n. 5
ID Fascicolo	3062
Proponente	Esso Italiana s.r.l.
Elenco allegati	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2224 del 18/11/2016

VISTO il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il provvedimento n. DVA-2011-0012568 del 25/05/2011, come modificato dal provvedimento n. DVA-2011-0014389 del 15/06/2011, di esclusione dalla VIA subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al progetto di modifica dell'esistente centrale termica sita presso la Raffineria di Augusta, localizzato nel Comune di Augusta (SR) proposto dalla società Esso Italiana s.r.l.;

VISTA in particolare la prescrizione n. 5) del citato provvedimento di esclusione dalla VIA n. DVA-2011-0012568 del 25/05/2011, come modificato dal provvedimento n. DVA-2011-0014389 del 15/06/2011, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che prevede:

"Analogamente a quanto sopra, entro 24 mesi dalla sostituzione dei bruciatori della caldaia SG151, il proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la relativa verifica di ottemperanza, una relazione che documenti gli effettivi valori di concentrazione di NOx al camino registrati, con l'obiettivo di verificare la possibilità di riduzione del limite medio orario autorizzato da 150 mg/Nm3 a 100 mg/Nm3 riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3 % a 0°C e 1013 hPa";

VISTA la nota del 17/06/2015, acquisita con prot. DVA-2015-0016579 del 24/06/215, con cui la società Esso Italiana s.r.l. ha trasmesso la relazione tecnica relativa alle emissioni di NOx rilevate al camino della caldaia SG151 della centrale termica sita presso la Raffineria di Augusta;

ACQUISITO il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2224 del 18/11/2016, acquisito con prot. 0028315 del 22/11/2016, costituito da n. 8 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel summenzionato parere ha valutato che:

- i risultati del monitoraggio delle emissioni atmosfera dalla caldaia SG-151 forniti dal proponente hanno evidenziato l'impossibilità di ridurre il limite massimo di concentrazione al camino di NOx da 150 mg/Nm³ a 100 mg/Nm³ riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3% a 0°C e 1013 hPa;
- le concentrazioni di cui sopra sono oggetto di monitoraggio nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Raffineria;

DETERMINA

l'ottemperanza della prescrizione n. 5) del provvedimento di esclusione dalla VIA n. DVA-2011-0012568 del 25/05/2011, come modificato dal provvedimento n. DVA-2011-0014389 del 15/06/2011, relativo al progetto di modifica dell'esistente centrale termica sita presso la Raffineria di Augusta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)